



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2012-0024371 del 10/10/2012

Pratica N:

Rif. Mittente: SG/FS-05/7303-119 e SG/FS-
05/7303-152


Raffineria di Roma S.p.A.
Via di Malagrotta n. 226
00166 Roma
fax:06 65000977
raffineriadiromaspa@pec.it

e.p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Raffineria di Roma S.p.A. - Trasmissione Parere Istruttorio
Conclusivo CIPPC-00-2012-0001192 del 05/10/2012.**

Con riferimento alle domande di modifica non sostanziale presentate dalla Raffineria di Roma S.p.A. in data 19/07/2012 e 12/09/2012, relativamente alla variazione di destinazione d'uso del serbatoio S07 e S08, acquisite dalla scrivente Divisione con prot. DVA - 2012 - 0017742 del 123/07/2012 e DVA-2012-0022011 del 14/09/2012, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.  Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: millilo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2012-0079.DOC



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E: prot DVA - 2012 - 0024139 del 09/10/2012

IPPCC-00-2012-0001192
DEL 05/10/2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Prot. N°
Ref. Alleanza:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Raffineria di Roma S.p.A. - Richiesta di modifica non sostanziale a seguito di cambio di destinazione di uso dei serbatoi S07 ed S08, da petrolio grezzo a Kerosene/jet fuel.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo

All. c.s.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ficali





Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Proposta di PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Richiesta di modifica non sostanziale
a seguito di cambio di destinazione di uso
dei serbatoi S07 ed S08,
da petrolio grezzo a kerosene/jet fuel**

Gestore	Raffineria di Roma
Località	Roma
Gruppo Istruttore	Claudio F. Rapicetta - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Sandro Zampilloni - Regione Lazio
	Claudio Vesselli - Provincia di Roma
	Pier Luigi Patané - Roma Capitale
	Massimo Guidi- Comune di Fiumicino



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	5
2.1	Riferimenti normativi	5
2.2	Atti ed attività istruttorie	6
3	OGGETTO DELLA MODIFICA.....	8
4	OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	9
5	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE PROPOSTE.....	9
6	CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE, LIVELLI DI RISCHIO E BENEFICI AMBIENTALI ATTESI	10
7	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE	11



1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (<i>BAT Reference Documents</i>) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria nominata ai sensi dell'art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n.90.
Gestore	L'autorizzazione AIA all'impianto oggetto della domanda di modifica non sostanziale è stata rilasciata a Raffineria di Roma S.p.A., indicata nel testo seguente con il termine di Gestore.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, energia (calore, radiazioni, ecc.) o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

- Migliori tecniche disponibili (MTD)** La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l' idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l' impatto sull' ambiente nel suo complesso.
- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)** I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all' articolo 29-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l' obbligo di comunicare all' autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all' autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall' autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all' articolo 29-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all' articolo 29-*decies*, comma 3.
- Uffici presso i quali sono depositati i documenti** I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull' impianto sono depositati presso la Direzione Direzione Generale Valutazione Ambientali del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.
- Valori Limite di Emissione (VLE)** La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un' emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell' allegato X alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

2 INTRODUZIONE

2.1 Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- Circolare ministeriale 13 luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
- Articolo 6, comma 16, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che prevede che l'Autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
 - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti devono essere recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma delle disposizioni della medesima Parte quarta del decreto citato;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

2.2 Atti ed attività istruttorie

- Visto* il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino;
- Visto* il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
- Vista* la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000253 del 23/04/2012, che assegna l'incarico per lo svolgimento delle attività istruttorie, connesse al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Raffineria di Roma S.p.A. al Gruppo Istruttore così costituito:
- Ing. Claudio Franco Rapicetta (Referente G.I.)
 - Ing. Giovanni Anselmo
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni
 - Dott. Antonio Fardelli
- vista* la comunicazione di Raffineria di Roma S.p.A. con lettera prot. n. EA/sm - 05/7303 - 078 del 08/05/2012 con la quale dichiara il cambio del gestore;
- vista* l'istanza presentata da Raffineria di Roma S.p.A. con nota prot. SG/FS - 05/7303 - 119 del 19/07/2012 (prot. MATTM - DVA - 2012 - 0017742 del 23/07/2012) di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/06, relativamente alla variazione di destinazione d'uso del Serbatoio S07 (ID 400) da petrolio grezzo a jet fuel;
- vista* l'istanza presentata da Raffineria di Roma S.p.A. con nota prot. SG/FS - 05/7303 - 152 del 12/09/2012 (prot. MATTM - DVA - 2012 - 0022011 del 14/09/2012) di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/06, relativamente alla variazione di destinazione d'uso del Serbatoio S08 (ID 418) da petrolio grezzo a jet fuel;
- vista* le comunicazioni di avvio procedimento relativamente alla modifica della AIA con lettere DVA-2012-0018017 del 25/07/2012 e DVA-2012-0022432 del 19/09/2012;
- esaminata* la relazione tecnica delle modificazioni proposte e i relativi allegati trasmessi dal gestore in sede di domanda;
- esaminata* la relazione Istruttoria redatta da ISPRA in data 30/08/2012 è recepita dalla Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000965 del 31/08/2012;
- vista* la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio inviata per approvazione in data 02/10/2012 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00_2012-0001183 del 04/10/2012;
- viste* le Linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale o comunitario per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE recepita nella Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06, e precisamente:
- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005);



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

- Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio – GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005);
- *Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries* (Febbraio 2003);
- *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants* (Luglio 2006);
- *Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE)* – Luglio 2009;
- DM 01.10.2008 recante *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06.*



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

3 OGGETTO DELLA MODIFICA

Ragione sociale	Raffineria di Roma S.p.A.
Sede legale:	Via di Malagrotta, 226 00166 Roma
Sede operativa	Via di Malagrotta, 226 00166 Roma
Recapiti telefonici	06/655981 - Fax 06/65000977
Denominazione impianto	Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	Principale: 1.2 Raffinerie di petrolio e di gas Secondaria: nessuna 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW
Classificazione NACE	19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Classificazione NOSE-P	105.08 - Trasformazione di prodotti petroliferi (produzione di combustibili)
Numero addetti	268 (anno 2010)
Gestore	Francesco Sommariva
Rappresentate legale	Giovanni Piazza
Referente IPPC	Savino Garavana tel. 06/65598630
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	SI
Misure penali o amministrative	NO

L'impianto in oggetto è stato oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale con il Decreto DVA-DEC-2010-0001006 del 28 dicembre 2010.

Con lettere del 19/07/2012 e del 12/09/2012 il Gestore ha inoltrato le Comunicazioni di modifiche non sostanziali.



4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni di Raffineria di Roma S.p.A. (acquisite dal Ministero con prot. N. DVA-2012-0017742 del 23/07/2012 e 0022011 del 14/09/2012) riguardano istanze di modifiche non sostanziali da realizzare nella Raffineria di Roma Via di Malagrotta, 226 Roma.

La Raffineria di Roma ha in programma il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S07 ed S08. Entrambi i serbatoi S07 ed S08 ubicati nel Parco Serbatoi di Stoccaggio Idrocarburi della Raffineria, attualmente utilizzati per lo stoccaggio di petrolio grezzo, verranno utilizzati per lo stoccaggio di jet fuel / Kerosene.

5 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE PROPOSTE

I serbatoi di stoccaggio S07 ed S08, ciascuno di capacità pari a 42.000 m³, sono attualmente adibiti allo stoccaggio di petrolio grezzo destinato al processo di raffinazione.

A valle della modifica, tali serbatoi saranno destinati allo stoccaggio di Kerosene/jet fuel destinato alla spedizione via oleodotto, via mare e via autobotti.

La capacità complessiva del Parco Serbatoi rimarrà invariata rispetto alla configurazione attuale.

Le capacità di stoccaggio del Parco Serbatoi nell'assetto attuale e a valle della modifica sono così suddivise:

Tipologia	Assetto attuale (m ³)	A valle della modifica (m ³)
Greggio	430.000	346.000
GPL	8.600	8.600
Prodotti finiti e semilavorati	815.000	899.000
TOTALE	1.253.600	1.253.600

Il quantitativo massimo di jet fuel che sarà presente in ciascuno dei serbatoi S07 ed S08 sarà pari a 33.600 t. Tale quantità è stimata considerando: volume del serbatoio 42.000 m³, densità del kerosene/jet fuel 0,8 t/m³.

Il quantitativo di grezzo che sarà rimosso da ciascuno dei serbatoio S07 e S08 è pari a 37.800 t. Tale quantità è stimata considerando: volume del serbatoio 42.000 m³, densità del petrolio grezzo 0,9 t/m³.

Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S07 e S08 comporterà alcuni lavori per la connessione della rete di trasferimento dei prodotti petroliferi al suddetto serbatoio. Tali interventi consistono nell'adeguamento delle tubazioni in ingresso ed uscita serbatoio e richiedono la realizzazione di un tratto di tubazione da 12'' (DN 300) della lunghezza di circa 60 metri, ed un tratto da 10'' (DN 250) della lunghezza di circa 20 metri.

Il Gestore intende realizzare la modifica entro il 30 Settembre 2012.



6 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE, LIVELLI DI RISCHIO E BENEFICI AMBIENTALI ATTESI

Il Gestore dichiara che gli interventi di modifica di destinazione d'uso dei serbatoi S07 e S08 non introdurranno variazioni con effetti negativi sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale della Raffineria, ma al contrario garantiranno:

- una riduzione delle emissioni diffuse di VOC dal serbatoio;
- una riduzione nella produzione di morchie da fondami di serbatoi come rifiuto;
- una riduzione nel quantitativo di acqua inviato all'impianto di trattamento acque industriali.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse di VOC generate dai 2 serbatoi, a valle della presente modifica, se ne prevede una riduzione, in quanto il petrolio grezzo possiede una tensione di vapore maggiore a quella del jet fuel risultando pertanto più volatile di quest'ultimo.

Si sottolinea inoltre che, in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida MTD nazionali di settore, i due serbatoi S07 ed S08 sono dotati di tetto galleggiante con guarnizioni di tenuta doppie sul tetto.

Il Gestore dichiara che i due serbatoi S07 e S08 sono sottoposti ad attività di controllo al fine di verificarne la corretta operatività, concordemente a una specifica check-list di ispezione serbatoi.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, il cambio di destinazione d'uso consentirà una riduzione nella produzione di morchie da fondami di serbatoi (codice CER: 05.01.03*), generalmente associabili allo stoccaggio di petrolio grezzo e non a quello dei prodotti finiti. Tale riduzione, sebbene trascurabile rispetto ai quantitativi di rifiuti prodotti complessivamente dalla Raffineria, rappresenta un impatto positivo rispetto alla configurazione attuale.

La modifica in oggetto consentirà, inoltre, una riduzione dei quantitativi di acqua di processo prodotti. I dreni di acqua tipici dello stoccaggio di petrolio greggio, che attualmente vengono convogliati nell'impianto di trattamento acque della Raffineria e quindi scaricati in corpo idrico superficiale, a valle della modifica della destinazione verranno infatti totalmente eliminati. Tale riduzione, sebbene trascurabile rispetto ai quantitativi di acque di processo complessivamente prodotti dalla Raffineria, rappresenta un impatto positivo rispetto alla configurazione attuale.

Il Gestore evidenzia inoltre che:

- i serbatoi di stoccaggio S07 e S08, a tetto galleggiante, attualmente adibiti allo stoccaggio di prodotto di categoria A (petrolio grezzo), nella configurazione futura saranno utilizzati per lo stoccaggio di prodotto di categoria inferiore, il kerosene/jet fuel di categoria B;
- la modifica prevista comporta un aumento del quantitativo di sostanze appartenenti alla categoria "Prodotti petroliferi" dell'allegato A, parte 1 del D.Lgs. 238/05. Tale incremento è pari al 15,93 % rispetto al quantitativo presente nel parco serbatoi di stoccaggio idrocarburi; comporta inoltre la contemporanea diminuzione del quantitativo di sostanze appartenenti alla categoria "Liquidi facilmente infiammabili" dell'Allegato A parte 2 del D.Lgs.238/05, pari al 19,22 %.
- la modifica non è compresa tra quelle individuate nell'Allegato al DM 09/08/00 e pertanto non comporta aggravio di Rischio di Incidente Rilevante. Non è dunque necessario presentare il Rapporto di Sicurezza per Nulla Osta di Fattibilità;



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

- la modifica è soggetta all'art. 2, comma 3, del DM 09/08/00, in quanto l'incremento del quantitativo di sostanze pericolose è superiore al 10% ed inferiore al 25%, e pertanto è richiesta la predisposizione di una specifica Nota di Non Aggravio di Rischio di incidente rilevante, che è stata acclusa alla documentazione presentata per questo procedimento.

In essa il Gestore documenta che il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S07 e S08 non introdurrà un aggravio del preesistente livello di rischio, sia relativamente al solo Parco Serbatoi di Stoccaggio Idrocarburi, sia relativamente all'intera Raffineria, rispetto a quelli attualmente esistenti ed individuati nel Rapporto di Sicurezza della Raffineria - Volume XI (ottobre 2010) e Addendum (novembre 2011).

In particolare viene evidenziato che:

- la modifica non prevede né lo smantellamento né la riduzione della funzionalità dei dispositivi antincendio di Raffineria;
- gli scenari incidentali associati alla situazione post modifica sono assimilabili a quelli dell'assetto attuale del parco serbatoi, sia relativamente agli scenari di incendio e/o flash-fire, sia relativamente agli scenari di percolamento di prodotto nel terreno;

Il Gestore sostiene, infine, in relazione a quanto esposto in precedenza, che la modifica proposta:

- a) non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art.20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, poiché non comporta incrementi di potenzialità della Raffineria, né provoca effetti negativi sull'ambiente;
- b) può essere considerata come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

7 CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Analizzata le istanze di modifica non sostanziale presentate del gestore, acquisite agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocolli MATTM - DVA - 2012 - 0017742 del 23/07/2012 e MATTM - DVA - 2012 - 0022011 del 14/09/2012,

condivisi i contenuti e le conclusioni della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., considerati i contenuti dei BREF - LVOC

il Gruppo Istruttore

- ritiene di accogliere la proposta di modifica non sostanziale inerente la variazione di destinazione di uso dei serbatoi denominati S07 ed S08;
- restano inalterate, a carico del Gestore, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010);
- restano inalterate le disposizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010.